

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 gennaio 2011, in Bari

tra

Banca Popolare di Bari S.c.p.a.
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali come sotto rappresentate

premesso che

- I Consigli di Amministrazione delle suddette Banche hanno approvato l'operazione di conferimento di ramo d'azienda infra-gruppo con cessione di sportelli della Banca Popolare di Bari alla Cassa di Risparmio di Orvieto
- il trasferimento del ramo d'azienda oggetto del presente atto sarà giuridicamente efficace a far data dal 21 febbraio 2011;
- le suddette Società (cedente e cessionaria) con lettera del 2 dicembre 2010 -che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato- hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalla Banca cedente alla Banca cessionaria;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 21 febbraio 2011 dalla Banca cedente alla Banca cessionaria.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, la Cassa di Risparmio di Orvieto applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutti gli accordi collettivi nazionali di settore che disciplinano specifiche materie.

Fermo quanto precede, la Cassa di Risparmio di Orvieto applicherà al personale ceduto, in sostituzione dei trattamenti aziendali comunque denominati vigenti presso la Banca di provenienza, tutti gli accordi e disposizioni aziendali vigenti, in quanto applicabili al personale della cessionaria entrato in azienda a far data dal 21 febbraio 2011, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica della cessione, il personale trasferito conserva alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Orvieto l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continua ad essere adibito, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Art. 4

Le Parti convengono che, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, al personale ceduto verrà riconosciuto l'intero premio aziendale per l'esercizio 2011 alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti della società cessionaria.



Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalla cessione manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali ed aziendali vigenti fino e non oltre il 31/12/2011.

Le Parti convengono, inoltre, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale ceduto sarà iscritto alla Forma di Assistenza Sanitaria in essere a favore del personale della cessionaria e alle condizioni ivi vigenti.

Art. 6

In materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Parti stabiliscono quanto segue.

I dipendenti ceduti iscritti alla data del 20 febbraio 2011 al "Fondo pensione dei dipendenti della Banca Popolare di Bari" e "Fondo Insieme" potranno:

- 1) congelare la posizione previdenziale complementare maturata al 20 febbraio 2011 presso il Fondo pensione cui sono iscritti, iscrivendosi dalla data del 21 febbraio 2011 al fondo presente in Cassa di Risparmio di Orvieto; ovvero
- 2) trasferire dalla data del 21 febbraio 2011 la loro posizione previdenziale complementare al fondo presente in Cassa di Risparmio di Orvieto;

mantenendo presso il suddetto fondo della Cassa di Risparmio di Orvieto, in entrambe le suddette ipotesi, i medesimi livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico della azienda vigenti presso la Banca cedente.

Le predette quote contributive verranno calcolate sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR.

Art. 7

Nei confronti del personale conferito, ferme restando le garanzie previste dalla legge e dal CCNL vigenti in materia di mobilità territoriale, la Banca cessionaria si impegna a non disporre trasferimenti al di fuori della provincia di attuale assegnazione sino al 20 agosto 2012, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, ovvero riguardi personale assegnato o da assegnare al ruolo di Responsabile di filiale.

Art. 8

La Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati alla data del conferimento, alle condizioni e misure in essere presso la cedente. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le altre condizioni (ad es. conti correnti, depositi, etc.) dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale vigente presso la Cassa di Risparmio di Orvieto.

Art. 9

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, la Cassa di Risparmio di Orvieto subentrerà in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso la Banca cedente fino al 20 febbraio 2011.

Art. 10

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni individualmente pattuite.

Art. 11

La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione e/o addestramento, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure o prassi operative eventualmente diverse rispetto a quelle della Banca cedente.

Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1). All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale, che verranno presentati alle OO.SS. presenti in Cassa di Risparmio di Orvieto, funzionali alla realizzazione di

specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.

Art. 12

Per l'anno in corso (2011) nei confronti del personale ceduto continueranno a trovare applicazione tutte le ulteriori provvidenze assicurative, per le quali la Banca Popolare di Bari ha già provveduto al versamento del relativo premio, previste dagli articoli 3 e 4 del CIA 6 aprile 2010 in vigore presso la cedente.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione affinché presso la banca cessionaria sia riservata la necessaria attenzione gestionale nei ruoli ricoperti, alla professionalità acquisita del personale conferito e percorsi di sviluppo professionale in atto, al fine di valorizzare la competenza acquisita e garantire pari opportunità di sviluppo.

Banca Popolare di Bari


Cassa di risparmio di Orvieto



OO.SS.LL.

UNCA: 

FIBA: 


FISAI: 





FISAC: 








DIRCREDITO: 

SINFUB: 





Bari, 10 gennaio 2011

Spett. OO.SS.LL.

Nei confronti del personale complessivamente ceduto la Cassa di Risparmio di Orvieto conferma gli impegni assunti a suo tempo dalla Banca Popolare di Bari con la lettera *a latere* dell'accordo del 7 febbraio 2008 nonché ogni altro impegno a favore dei singoli riveniente da precedenti specifici accordi.

La Cassa di Risparmio di Orvieto, congiuntamente alla Capogruppo, verificherà la situazione del personale già assunto a tempo determinato presso le filiali oggetto di cessione da parte della Banca Popolare di Bari in essere alla data del 02.12.2010 e non più in servizio, onde valutarne la possibile riassunzione.

La Cassa di Risparmio di Orvieto dichiara che l'operazione di acquisizione degli 11 sportelli dalla Capogruppo non determina, di per sé, alcuna tensione occupazionale ai sensi dell'art. 18 CCNL 8 dicembre 2007.


Cassa di Risparmio di Orvieto

OO.SS.LL.

Banca Popolare di Bari

VILCA: 

FIBA: 

FISAC 

DIRETTORE:

SINFUS 